



Regime Forfettario per Professionisti e Imprese

Memo informativo per i clienti — lavoro autonomo e attività d'impresa

Aggiornato al 9 settembre 2026 — Riferimento normativo: art. 1, commi 54–89, L. 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificato (da ultimo L. 29 dicembre 2022, n. 197 e Leggi di Bilancio 2024, 2025 e 2026)

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato e semplificato, aperto sia a chi svolge un'attività di lavoro autonomo (liberi professionisti, consulenti) sia a chi svolge un'attività d'impresa (ditte individuali che operano nel commercio, nell'artigianato o in altri settori produttivi). Le imposte si calcolano su una base imponibile forfettaria — cioè stimata in percentuale sui ricavi/compensi incassati, senza tenere conto dei costi effettivamente sostenuti — e la gestione contabile è molto più snella rispetto al regime ordinario. Questo memo riassume le regole comuni alle due situazioni e segnala le principali differenze, in particolare su contributi previdenziali e adempimenti di avvio.

1. Come si calcola il reddito imponibile: il coefficiente di redditività

Il reddito su cui si calcolano le imposte non corrisponde ai ricavi incassati, ma a una percentuale di essi ("coefficiente di redditività"), che varia in base al settore di attività individuato dal codice ATECO. Vale sia per il lavoro autonomo sia per l'attività d'impresa:

Settore di attività (gruppo di codici ATECO)	Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	54%
Costruzioni e attività immobiliari	86%
Intermediari del commercio	62%
Servizi di alloggio e ristorazione	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (consulenza, libere professioni)	78%
Altre attività economiche (incl. molte attività artigianali e manifatturiere)	67%

Il coefficiente applicabile va sempre verificato in base al codice ATECO specifico dell'attività svolta.

2. L'imposta sostitutiva

- Sul reddito imponibile così determinato si applica un'unica imposta sostitutiva, in luogo di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP:
 - 5% per i primi 5 anni di attività, se ricorrono i requisiti di "nuova attività" (non aver svolto la stessa attività, anche come dipendente o in forma associata, nei 3 anni precedenti; se si prosegue un'attività già esercitata da altri, il fatturato dell'anno precedente non deve avere superato il limite del regime)
 - 15% in tutti gli altri casi
- Attenzione: senza altri redditi da dichiarare, non si possono far valere le detrazioni e deduzioni IRPEF ordinarie (es. spese mediche, ristrutturazioni edilizie; i familiari a carico si gestiscono comunque).

3. Contributi previdenziali (INPS)

Qui la disciplina cambia in modo sensibile tra lavoro autonomo e attività d'impresa:

Lavoro autonomo — liberi professionisti e consulenti privi di cassa

- Si versa alla Gestione Separata INPS.

- Aliquota 2026: **26,07%** sul reddito imponibile per chi non ha altra copertura previdenziale; **24%** per chi è già pensionato o già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
- Non esiste un contributo minimo fisso: si versa solo in percentuale sul reddito effettivamente prodotto.
- La riduzione contributiva del 35% (vedi sotto) non è prevista per la Gestione Separata.

Attività d'impresa — commercio e artigianato

- Si versa alla gestione IVS Artigiani o Commercianti, a seconda dell'attività svolta.
- Aliquota 2026: **24%** per gli artigiani; **24,48%** per i commercianti (comprensiva dello 0,48% per l'indennizzo di cessazione attività).
- È dovuto un **contributo minimo fisso**, calcolato su un reddito minimale stabilito ogni anno dall'INPS (per il 2026, indicativamente circa 18.800 euro), indipendentemente dal reddito effettivo se inferiore; se il reddito supera il minimale, si versa anche il contributo a percentuale sulla parte eccedente. *Gli importi esatti vanno verificati anno per anno.*
- È prevista, su richiesta specifica all'INPS, una **riduzione contributiva del 35%** per chi è in regime forfettario, applicabile sia al minimale sia alla quota eccedente. Va richiesta entro il 28 febbraio per avere effetto già nell'anno in corso; se richiesta dopo tale data, decorre dall'anno successivo.

4. Semplificazioni operative

- Nessun obbligo di tenuta dei registri IVA né di liquidazioni periodiche
- Nessun obbligo di dichiarazione IVA annuale
- Non si addebita l'IVA in fattura ai clienti, ma di converso non si detrae l'IVA sugli acquisti
- Le fatture emesse non subiscono la ritenuta d'acconto (va indicata in fattura l'apposita dicitura di esonero, ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014)
- Fatturazione elettronica: **obbligatoria per tutti i contribuenti forfettari, senza eccezioni, dal 1° gennaio 2024** (l'esonero riservato in precedenza a chi aveva ricavi/compensi fino a 25.000 euro non è più in vigore).
- Queste semplificazioni valgono in egual misura per lavoro autonomo e attività d'impresa; le differenze principali riguardano invece i contributi previdenziali (punto 3) e gli adempimenti di avvio (punto 7).

5. Limiti di fatturato per l'accesso e la permanenza

- Limite ordinario: **85.000 euro** di ricavi/compensi incassati nell'anno (principio di cassa)
- Se nell'anno si superano gli 85.000 euro ma non i 100.000 euro: si esce dal regime a partire dall'anno successivo
- Se si superano i 100.000 euro: si esce immediatamente, già nello stesso anno, con obbligo di applicare l'IVA sulle operazioni effettuate dal momento del superamento

6. Le cause di esclusione più frequenti

Si applicano allo stesso modo sia al lavoro autonomo sia all'attività d'impresa:

- Attività svolta in prevalenza (oltre il 50%) nei confronti di un committente che è stato datore di lavoro nei due periodi d'imposta precedenti, o di soggetti a esso riconducibili (la verifica si fa a consuntivo, a fine anno, e comporta l'uscita dal regime dall'anno successivo)
- Redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, percepiti nell'anno precedente, superiori a **35.000 euro** (soglia elevata da 30.000 a 35.000 euro, confermata anche per il 2026), salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell'anno precedente
- Partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella individuale

7. Avvio dell'attività: gli adempimenti principali

Lavoro autonomo — libero professionista

- Apertura della partita IVA: è sufficiente una copia del documento d'identità e la firma sul modello di apertura; l'invio è telematico e il certificato di attribuzione è di norma disponibile in giornata
- Comunicazione all'INPS per l'iscrizione alla Gestione Separata
- Di norma non è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, salvo che l'attività sia organizzata in forma d'impresa

Attività d'impresa — ditta individuale (commercio, artigianato)

- L'avvio avviene tramite Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, che assolve contestualmente apertura della partita IVA, iscrizione al Registro Imprese/REA e iscrizione INPS alla gestione Artigiani o Commercianti
- Comporta il pagamento dei diritti di segreteria camerali e del diritto annuale camerale (indicativamente 60–110 euro/anno, da verificare presso la Camera di Commercio competente)
- Per alcune attività (es. commercio, somministrazione di alimenti e bevande, alcune lavorazioni artigianali regolamentate) può essere necessaria anche una SCIA al Comune o requisiti abilitativi specifici: da verificare caso per caso in base all'attività concreta

Il codice ATECO

- Va sempre individuato in base all'attività concretamente svolta: determina sia il coefficiente di redditività applicabile (punto 1), sia eventuali adempimenti settoriali aggiuntivi (SCIA, albi, abilitazioni). A titolo di esempio, per un'attività di consulenza tecnica generica si utilizza spesso il codice 74.90.93 – "Altre attività di consulenza tecnica n.c.a."; per attività di consulenza gestionale o imprenditoriale possono essere più appropriati i codici 70.20.09 o 70.22.09 della classificazione ATECO 2025. Per le attività d'impresa (commercio, produzione, edilizia, ecc.) il codice va individuato nello specifico settore merceologico. Il codice corretto va sempre concordato con lo Studio, caso per caso.

Questo memo ha finalità informativa generale e riflette la normativa vigente alla data indicata; non sostituisce una valutazione personalizzata della singola posizione, che va sempre verificata caso per caso (in particolare per requisiti di accesso, coefficiente applicabile, gestione previdenziale e codice ATECO). Per approfondire o avviare la pratica restiamo a disposizione — anche con una prima consulenza gratuita di 15 minuti.

Studio Lombardi Malavasi

Milano — Via Corridoni 41 — tel. 02 40044318

Monza — Via Camperio 8 — tel. 039 9402698

info@studio-commercialisti.it — C.F. e P.IVA 04684740964